



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



**Nucleo Speciale Polizia Valutaria**

## **PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E IL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Nucleo Speciale Polizia Valutaria:

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione”, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, al Titolo IV, prevede “Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco”, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 3, che individua le definizioni relative alle disposizioni del Titolo IV dello stesso decreto, in materia di servizi di gioco;
- l'articolo 3, comma 6, che indica, tra i soggetti obbligati all'adempimento delle disposizioni antiriciclaggio dettate dallo stesso decreto, gli operatori di gioco on line e su rete fisica, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore;
- l'articolo 9, che:
  - al comma 1, demanda al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza l'esecuzione dei controlli sull'osservanza delle disposizioni recate dallo stesso decreto nei confronti dei soggetti non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore;
  - al comma 4, attribuisce specifici poteri al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e agli altri Reparti della Guardia di Finanza da questo delegati per l'esecuzione di ispezioni e controlli;
  - al comma 5, lett. b), assegna a tutti i Reparti della Guardia di Finanza le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui allo stesso decreto da

parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana;

- i Capi I e II del Titolo II, che individuano in capo ai soggetti obbligati gli adempimenti in tema di adeguata verifica e conservazione delle informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio;
- l'articolo 52, il quale, tra l'altro, prevede che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica il rispetto degli adempimenti cui i concessionari del gioco sono tenuti ed emana linee guida ad ausilio dei concessionari medesimi, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo finalizzati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che questi ultimi devono porre in essere, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza;
- l'articolo 52-bis, che istituisce presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco, il cui accesso è consentito, senza restrizioni, anche alla Guardia di Finanza;
- l'articolo 53, il quale, introducendo disposizioni integrative per i prestatori di servizi di gioco in materia di adeguata verifica e conservazione, stabilisce, tra l'altro, che:
  - gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
  - i distributori ed esercenti di gioco su rete fisica acquisiscono le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e delle operazioni di gioco effettuate, che inviano al concessionario di riferimento entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione e ne assicurano la conservazione per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione;
- l'articolo 64, comma 2, che attribuisce alla Guardia di Finanza il controllo sull'osservanza dei presidi antiriciclaggio di carattere generale nonché delle prescrizioni specificamente dirette ai distributori e agli esercenti – dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta dei servizi di gioco – con il compito conseguente di accertare e contestare le relative violazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, ed in particolare:

- l’articolo 2, comma 2 lett. a) e d), che assegna alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di monopoli fiscali nonché in materia di attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio;
- l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con organi istituzionali, autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

**VISTO** l’articolo 54, comma 2, del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d’intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni, necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*”

*del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;*

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

**CONCORDANO** di regolare, coordinare e sviluppare la prevista collaborazione nei termini seguenti:

**1. Collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.**

1.1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito Agenzia) e il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (di seguito Nucleo) collaborano al fine di agevolare reciprocamente l’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla normativa antiriciclaggio.

1.2. “**OMISSIS**” .....

.....

.....

.....

1.3. **“OMISSIS”** .....

.....

.....

.....

**2. Procedure di collaborazione.**

2.1. **“OMISSIS”** .....

.....

..... :

a. .... ;

b. ....

.....

.....

.....

..... ;

c. ....

.....

.....

..... ;

d. ....

.....

.....

.....

..... ;

e. ....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



#### **4. Profili formativi**

Al fine di garantire un'efficace osmosi di metodologie ed esperienze operative, l'Agenzia e il Nucleo si riservano di organizzare corsi di formazione congiunti (o integrati) nell'ambito dei quali provvedono, tra l'altro, all'illustrazione:

- a. del quadro normativo di riferimento;
- b. dei percorsi ispettivi adottati durante le attività di controllo e le finalità preventive sottese;
- c. delle potenzialità offerte dalle basi dati informative disponibili.

#### **5. Integrazioni e modifiche**

Il presente Protocollo può, in qualsiasi momento, di comune accordo e per iscritto, essere modificato e integrato, anche per registrare modifiche normative, per valorizzare aspetti emersi nel corso della collaborazione, ovvero per meglio calibrarne strumenti e modalità.

#### **6. Responsabili**

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:

- quanto agli aspetti programmatici, per l'Agenzia il Direttore Antifrode e controlli e, per il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, il Comandante;
- quanto agli aspetti operativi, per l'Agenzia il Dirigente dell'Ufficio Intelligence e, per il Nucleo, il Capo Ufficio Operazioni.

Roma, li 21 novembre 2019

per

**L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Il Direttore Antifrode e Controlli

Dott. Maurizio Montemagno

Firmato digitalmente

per

**La GUARDIA di FINANZA**

Il Comandante del Nucleo Speciale

Gen. B. Giovanni Padula

Firmato digitalmente